

FINANZIARA 2008

| | |
|--|---|
| <p>Art.1 – Comma 5 - ICI</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Detrazione dell'ICI sull'abitazione principale pari al 1,33 per mille della base imponibile fino ad un massimo di 200 € con eccezione delle categorie catastali A1, A8 e A9; • Il minore gettito dell'imposta sarà rimborsato dallo Stato ai Comuni, sulla base di certificazioni presentate dagli Enti, con due versamenti entro il 16 giugno e il 16 dicembre |
| <p>Art. 1 – Commi dal 379 al 387 - Patto di stabilità interno degli enti locali, bilanci</p> | <ul style="list-style-type: none"> • I termini previsti dalla finanziari 2007 vengono posticipati al 2010 (concorso agli obiettivi della finanza pubblica e riduzione del saldo tendenziale); • La procedura per il miglioramento del saldo prevista in finanziaria 2007 viene ampliata sino al 2010; • il saldo finanziario e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati per gli anni 2008, 2009 e 2010, per la sola gestione di competenza mista; • gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, prospetto che deve essere inviato trimestralmente via Web al ministero da parte dei Comuni con più di 5.000 abitanti. • la mancata trasmissione al sito web del Ministero delle Finanze del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Lo stesso dicasi per il mancato invio della certificazione. • contratti su strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali, sono informati alla massima trasparenza contrattuale • La regione o l'ente locale sottoscrittore dello strumento finanziario deve attestare espressamente di aver preso piena considerazione dei rischi e delle caratteristiche dello strumento proposto. • Esclusione dal patto di stabilità interno per gli enti che vengono, anche per una frazione |

| | |
|--|--|
| | dell'anno, commissariati |
| Art. 2 commi 1 - 8. | <ul style="list-style-type: none"> • Scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio: viene confermato anche per l'anno 2008 il procedimento in vigore • i trasferimenti 2008 vengono calcolati come previsto nella finanziaria 2007 • il meccanismo di compartecipazione all'IRPEF è lo stesso della finanziaria 2007 • viene soppresso il "Fondo per la riqualificazione urbana dei comuni" e deve essere soppressa la relativa autorizzazione di spesa • Per gli anni 2008, 2009 e 2010, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. |
| Art. 2 commi 17 - 28 - Contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali | <ul style="list-style-type: none"> • le giunte sia provinciali che comunale non possono avere più di 12 componenti, sindaco/presidente compreso. La norma entrerà in vigore a partire dalle prossime elezioni amministrative. • l'aspettativa non retribuita può essere goduta solo dai sindaci, dai presidenti delle province, dai presidenti dei consigli comunali e provinciali, dai presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dai membri delle giunte di comuni e province. I consiglieri, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura • I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, il cui ammontare, nell'ambito di un mese, non deve superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco |

SEGRETERIA CONSULTA FINANZA LOCALE - SCHEDA SULLA FINANZIARIA 2008

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Viene eliminata la possibilità che statuti e regolamenti degli Enti prevedano la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione; • Le indennità di funzione, determinate ai sensi del comma 8, possono essere incrementate con delibera di giunta, relativamente ai sindaci, ai presidenti di provincia e agli assessori comunali e provinciali, e con delibera di consiglio per i presidenti delle assemblee. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario fino alla conclusione dello stesso, nonché gli enti locali che non rispettano il patto di stabilità interno; • Dal 1 aprile 2008 i comuni potranno far parte di solo una tra le forme di Consorzio, Unione, Esercizio associato di funzione (sono esclusi i consorzi obbligatori e la gestione del servizio idrico e dei rifiuti) • È stata soppressa la indennità di missione per gli amministratori, sostituita con dei compensi forfettari stabiliti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze • la dimensione demografica per costituire le Circoscrizioni con funzioni consultive con assunzione di funzioni passa da 100.000 a 250.000 abitanti; • la dimensione demografica minima per costituire le altre Circoscrizioni passa da 30.000 a 100.000 abitanti con il vincolo che la popolazione media per ogni circoscrizione sia di 30.000 abitanti • la dimensione demografica minima necessaria perché lo statuto possa prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale passa da 300.000 a 250.000 abitanti; |
| <p>Art. 2 commi 33 e 34. riduzione dei costi derivanti da duplicazione di funzioni</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Stato, regioni, comuni e le province provvedono alla soppressione degli enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, titolari di funzioni in tutto in parte coincidenti con quelle svolte dagli enti locali medesimi |
| <p>Art. 2 commi 569 - 571 Razionalizzazione del sistema degli</p> | <ul style="list-style-type: none"> • entro il 30 giugno si inviano al Ministero dell'economia e delle finanze un prospetto contenente i dati relativi alla previsione annuale dei propri fabbisogni di beni e servizi; |



SEGRETERIA CONSULTA FINANZA LOCALE - SCHEDA SULLA FINANZIARIA 2008

| | |
|--|--|
| acquisti di beni e servizi | <ul style="list-style-type: none">• II Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di Consip s.p.a., individua gli indicatori di spesa sostenibili |
| Art. 2 commi 588 - - Contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche: auto di servizio, corrispondenza postale, telefonia, immobili | <ul style="list-style-type: none">• la cilindrata media delle autovetture di servizio non può superare i 1600 centimetri cubici;• il CNIPA effettuerà controlli a campione sull'utilizzo della posta elettronica certificata PEC: qualora meno del 50% delle comunicazioni utilizzi tale mezzo la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, verranno ridotte del 30 per cento delle risorse stanziata nell'anno in corso per spese di invio della corrispondenza cartacea;• dal 1 gennaio 2008 a scadenza dei contratti di fonia i Comuni devono utilizzare i servizi VoIP• i Comuni devono adottare piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:<ul style="list-style-type: none">a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.;Devono inoltre adottare misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, di pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso• I Comuni devono entro 90 gg. dall'entrata in vigore della finanziaria comunicare al Ministero dell'Economia i dati relativi agli immobili ad uso abitativo di proprietà o la disponibilità |
| Art. 3. Commi 12 – 17 Società | <ul style="list-style-type: none">• Riduzione dei componenti dei CDA a 5 o 7; |

| | |
|--|--|
| <p>detenute da Enti Locali</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Attribuire al Presidente le funzioni di Amministratore delegato nei consigli composti da 3 membri; • Di sopprimere le cariche di vicepresidente, oppure mantenerla senza compensi; • Di eliminare i gettoni di presenza e di limitare la costituzione di comitati consultivi; • Le Società devono rispettare i parametri CONSIP per la fornitura di beni e servizi; • Tale articolo non si applica alle società quotate; |
| <p>Art. 3. Commi 18 – 21 - Disposizioni in materia di arbitrato per le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società pubbliche</p> | <ul style="list-style-type: none"> • è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi; • tali disposizioni si estendono alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente dalle pubbliche amministrazioni, nonché agli enti pubblici economici ed alle società interamente possedute ovvero partecipate da questi ultimi |
| <p>Art. 3 commi 27 – 29 - Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche</p> | <ul style="list-style-type: none"> • le amministrazioni non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società; • entro 18 mesi dalla finanziaria le quote devono essere cedute; |
| <p>Art. 3 commi 79 - - Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Le P.A. non possono utilizzare forme di lavoro flessibile per periodi superiori a 3 mesi; |